



REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI

IMMOBILI

SOMMARIO

<i>ARTICOLO 1: AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	3
<i>ARTICOLO 2: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI</i>	3
<i>ARTICOLO 3: FABBRICATI FATISCENTI ED INABITABILI</i>	3
<i>ARTICOLO 4: ABITAZIONE PRINCIPALE E CONCESSIONE IN USO GRATUITO</i>	4
<i>ARTICOLO 5: AGEVOLAZIONE PER LOCAZIONI EX LEGGE 431/1998</i>	4
<i>ARTICOLO 6: AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ATTI DI AGGIORNAMENTO - ATTRIBUZIONE DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO E CON RIFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI COMMI 336 E 337 DELL'ART. 1, DELLA LEGGE 30.12.2004 n. 311</i>	5
<i>ARTICOLO 7: IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI</i>	5
<i>ARTICOLO 8: COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI LA SOGGETTIVITA' PASSIVA E RELATIVE SANZIONI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, RETTIFICA, LIQUIDAZIONE</i>	6
<i>ARTICOLO 9: DICHIARAZIONI</i>	8
<i>ARTICOLO 10: POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI CONTROLLO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO</i>	8
<i>ARTICOLO 11: ISTITUTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>	9
<i>ARTICOLO 12: MODALITA' DI VERSAMENTO</i>	9
<i>ARTICOLO 13: RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO</i>	9
<i>ARTICOLO 14: RIMBORSI E COMPENSAZIONI</i>	10
<i>ARTICOLO 15: RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE</i>	10
<i>ARTICOLO 16: IMPORTI MINIMI E INTERESSI</i>	11

ARTICOLO 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nell'ambito di competenza del Comune di Asti.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 504/1992, non si dà luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti negli elaborati costituenti l'allegato A) al presente regolamento, **aggiornati annualmente sulla base dei coefficienti di rivalutazione monetaria elaborati su dati ISTAT, per gli anni d'imposta sino al 31.12.2008.**

2. A decorrere dall' 1.1.2009, il Comune, ai sensi degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 446/1997, stabilisce con provvedimento del Consiglio Comunale i criteri e le procedure per la determinazione del valore medio di mercato delle aree edificabili ai fini ICI site nel territorio come individuate dal P.R.G.C.

3. I valori suddetti saranno aggiornati annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori **determinati ai sensi dei precedenti commi**, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

5. Le norme dei commi precedenti, si applicano anche alle **unità collabenti**, alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo n. 504/1992, **dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.**

6. I provvedimenti relativi alle aree edificabili rientrano nell'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 3: FABBRICATI FATISCENTI ED INABITABILI

1. Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'articolo 59 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, all'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria".

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solaio e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

ARTICOLO 4: ABITAZIONE PRINCIPALE E CONCESSIONE IN USO GRATUITO

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

L'art. 1, comma 173 lettera b) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha specificato che per abitazione principale è da intendere quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria.

2. Sono considerate pertinenze ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nel numero massimo di una unità per categoria, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Per la categoria C/6 (locali adibiti ad autorimesse), si concede l'agevolazione anche all'unità immobiliare non ubicata nello stesso fabbricato dell'abitazione principale.

3. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate:

- a) le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, ivi residenti e dagli stessi utilizzate come abitazioni principali;
- b) le abitazioni e le relative pertinenze utilizzate a tale titolo dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) le abitazioni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- d) le abitazioni e le relative pertinenze possedute dai soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora risultino occupate, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- e) le abitazioni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini residenti all'estero purchè non risultino locate;

4. Per le unità immobiliari di cui ai punti a), b), c), d), e) è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta deliberata dal Comune e della detrazione d'imposta prevista rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 8 del Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modifiche e integrazioni. Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione d'imposta solo una volta e per una sola unità immobiliare, ad eccezione degli immobili di cui al punto b). La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'imposta dovuta per una unità immobiliare e per le relative pertinenze.

ARTICOLO 5: AGEVOLAZIONE PER LOCAZIONI EX LEGGE 431/1998

1. L'agevolazione prevista ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 431 del 09.12.98 per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale del 02.06.1999, si applica a decorrere dalla data di iscrizione del locatario nei registri anagrafici di residenza, all'indirizzo dell'immobile utilizzato a titolo di abitazione principale.

ARTICOLO 6: AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ATTI DI AGGIORNAMENTO - ATTRIBUZIONE DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO E CON RIFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI COMMUNI 336 E 337 DELL'ART. 1, DELLA LEGGE 30.12.2004 n. 311

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, che abbiano presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, prima che il Comune ne faccia richiesta, gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari di loro competenza relativi a cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione in entrambi i casi di sanzioni ed interessi; per le annualità in corso e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate, le aliquote determinate per ogni anno. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione.

2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94 (per cui è previsto il termine perentorio del 31.08.2006), a mezzo conto corrente postale con i bollettini di c/c previsti per i versamenti I.C.I. ordinari, utilizzando un bollettino per ogni annualità, e con la presentazione a pena di inammissibilità di apposito modulo predisposto dall'ufficio Tributi entro lo stesso termine. Il suddetto modulo sostituisce il modello di comunicazione I.C.I. previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.

3. Il Comune provvede alla verifica dell'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di versamento insufficiente, liquida le maggiori somme dovute con le relative sanzioni ed interessi. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/94, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell'I.C.I. dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi.

ARTICOLO 7: IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

1. Ai sensi della lettera c) comma 1) dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 concernente le esenzioni dell'imposta comunale sugli immobili, le parole "gli immobili utilizzati" sono sostituite da "i fabbricati utilizzati e posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore".

ARTICOLO 8: COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI LA SOGGETTIVITA' PASSIVA E RELATIVE SANZIONI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, RETTIFICA, LIQUIDAZIONE

Le disposizioni del presente articolo si applicano solo per l'anno d'imposta 2006.

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2006, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Conseguentemente sono eliminate:

- a) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto Decreto Legislativo n. 504/1992;
- b) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

2. E' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di fatto e di diritto intervenute, relative agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritti reali di godimento, che comportano un diverso ammontare dell'imposta dovuta, entro 90 giorni dalla data di variazione, su apposito modello in triplice copia predisposto dal Comune, dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti e scaricabile dal sito Internet comunale. Per tutte le modificazioni intervenute tra il 1 gennaio 2006 e la data di approvazione del presente Regolamento, la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento.

La comunicazione, debitamente sottoscritta, è inviata per posta mediante raccomandata oppure presentata direttamente presso la sede del Servizio Tributi del Comune che rilascia ricevuta.

A decorrere dall'anno 2007, in alternativa alla presentazione diretta o a mezzo posta, la Giunta Comunale delibererà le modalità di trasmissione della comunicazione per via telematica.

La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si siano verificate modifiche dei dati e degli elementi dichiarati. In caso contrario il soggetto interessato è tenuto a comunicare le variazioni intervenute.

Ogni soggetto passivo titolare di diritti reali sugli immobili è tenuto a presentare il modello di comunicazione per la propria quota di possesso.

In ipotesi di successione ereditaria trova applicazione l'articolo 15 della Legge 18.10.2001 n. 383. In tal caso gli eredi o i legatari non sono tenuti a presentare la comunicazione per le variazioni della soggettività passiva avvenute a seguito della successione.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione, gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Restano immutati i termini previsti per i casi di cui all'art. 10 comma 6 del D. Lgs . n.504/92, relativamente agli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa.

Per l'anno d'imposta 2005 continua ad applicarsi l'obbligo di dichiarazione, previsto dall'art. 10, comma 4 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

3. Per l'omessa o tardiva comunicazione (da intendersi quale infrazione meramente formale) si applica la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 516,46 riferita a ciascun immobile iscritto o che deve essere iscritto in catasto e solo per il primo anno di accertamento ovvero nell'anno in cui il contribuente ha commesso la violazione, a prescindere dalla percentuale di possesso. Si considera

comunque omessa la comunicazione presentata ma priva degli elementi obbligatori richiesti nel modello di comunicazione.

Si ritiene congruo prevedere una graduazione della sanzione, in relazione al numero degli immobili per i quali il soggetto non ha presentato la comunicazione di variazione e più precisamente:

- € 103,29 sino a tre immobili

- € 103,29 per ogni ulteriore immobile con il massimo di € 516,46

Trascorso il termine utile per la presentazione della comunicazione previsto al comma 2) del presente articolo, il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con la presentazione della comunicazione omessa e contestuale pagamento della sanzione ridotta a:

1/8 della sanzione di cui sopra, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;

1/5 della sanzione di cui sopra, entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento.

4. Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le scadenze previste dal Decreto Legislativo n. 504/1992, il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune.

5. Il funzionario responsabile I.C.I. verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente comma 2), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini I.C.I., nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento I.C.I." con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e delle relative sanzioni ed interessi.

Tale avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

6. In caso di versamento omesso, parziale o tardivo, sulla differenza d'imposta dovuta o che viene a risultare non versata entro le prescritte scadenze, e qualora il soggetto passivo non si sia avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni (da intendersi entrambe le ipotesi quali infrazioni sostanziali), si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

3,75% per i versamenti effettuati entro il termine di cinque giorni dalla scadenza

10% per i versamenti effettuati entro il termine di dieci giorni dalla scadenza

20% per i versamenti effettuati entro il termine di un mese dalla scadenza

30% per i versamenti effettuati oltre un mese dalla scadenza.

7. Le sanzioni per omessa o tardiva comunicazione e per omesso, parziale o tardivo versamento d'imposta, sono applicate in modo distinto anche con lo stesso atto. Alle sopracitate sanzioni amministrative non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 472/1997 nè quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 473/1997.

8. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00.

9. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura fissata dalle norme vigenti.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno di imposta 2006 e successivi.

11. Per le annualità d'imposta 2005 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

12. Ai sensi dell'articolo 11, commi 1) e 2) del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si dà luogo all'emissione degli avvisi di liquidazione, rettifica, accertamento, se il totale di ogni avviso, computando anche sanzioni ed interessi, non sia superiore a Euro 16,53. Parimenti non si dà luogo al rimborso a seguito dell'attività di liquidazione se l'avviso di rimborso, computando gli interessi, non sia superiore a Euro 10,33.

13. Nell'ambito della attività di liquidazione, rettifica ed accertamento, il Funzionario Responsabile, per comprovate esigenze di convenienza economica e per ogni anno di imposta da liquidare, può proporre alla Giunta Comunale altri importi minimi, in sostituzione di quelli previsti dal sopracitato comma, entro i quali non si dà luogo all'invio degli avvisi di liquidazione.

14. La Giunta Comunale, tenuto anche conto delle capacità operative dell'ufficio Tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo per tutte le annualità non ancora prescritte.

ARTICOLO 9: DICHIARAZIONI

1. A decorrere dall'1.1.2009, in alternativa alla presentazione diretta o a mezzo posta della Dichiarazione I.C.I. su modello Ministeriale, è possibile inviare anche telematicamente la stessa, previa iscrizione al portale del Comune di Asti www.comune.asti.it, con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di approvazione del modello a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Con le stesse modalità indicate al comma 1 ed entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio/fine dell'agevolazione, il contribuente deve inviare al Comune il seguente Modello di Attestazione di Agevolazioni I.C.I. in caso di:

- concessione di immobile in uso gratuito a parente di primo grado in linea retta
- stipula del contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge 431/98

Per la mancata presentazione o trasmissione nel termine sopraindicato, si applica la sanzione amministrativa di € 51,00, come previsto dall'art. 14 comma 3 D.Lgs. 504/92.

ARTICOLO 10: POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI CONTROLLO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e articolo 3, comma 57 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel bilancio di previsione e' annualmente stanziata una cifra nel limite massimo dell'1% derivante dalla gestione ordinaria di ciascun anno di imposta comunale sugli immobili, esclusi interessi e sanzioni da destinarsi come segue:

a) nel limite minimo del 70% al fine di potenziare l'attività degli uffici tributari del Comune anche attraverso collegamenti informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione e specifiche ricerche presso la conservatoria dei registri immobiliari e per il miglioramento dei collegamenti funzionali con altri uffici comunali.

b) nel limite massimo del 30% per compensi incentivanti al personale addetto ai Tributi.

2. La percentuale di cui al comma 1, sarà commisurata alle somme effettivamente riscosse.

3. La determinazione delle percentuali di cui al comma 1) lettere a) e b) e le modalità di attribuzione dei compensi incentivanti, verranno definite in sede di contrattazione decentrata subordinando comunque l'erogazione dei compensi incentivanti, di cui al comma 1 lettera b), al conseguimento di obiettivi di produttività, per il cui raggiungimento non deve considerarsi il gettito ICI.

ARTICOLO 11: ISTITUTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera m, del Decreto Legislativo 1997 n. 446, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218.

ARTICOLO 12: MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, all'articolo 10, comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, è aggiunto il seguente periodo: " Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti ICI effettuati, anzichè separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi per conto degli altri, fermo restando, ovviamente la irrogabilità di sanzioni per motivi diversi, ai soggetti passivi individuati dall'articolo 58, comma 19 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti I.C.I. effettuati per l'intero anno d'imposta, dal soggetto venditore che, in accordo con il soggetto compratore, presenti al Servizio Tributi una dichiarazione sottoscritta che autorizzi il Comune a voler considerare valido il versamento effettuato per conto altrui.

3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 13: RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Su richiesta del contribuente che autocertifichi una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa dal Funzionario Responsabile dei Tributi, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, mantenendo la riduzione ad un quarto delle eventuali sanzioni, secondo un piano predisposto dall'ufficio, per un numero massimo di 4 rate e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e della riduzione ad un quarto delle eventuali sanzioni e l'importo non pagato e' nuovamente riscuotibile in una unica soluzione.

ARTICOLO 14: RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Le somme rimborsate possono, su richiesta del contribuente contestualmente alla presentazione della domanda, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti da provvedimenti di accertamento relativi ad anni precedenti, semprechè l'importo a rimborso sia pari o superiore a quello da compensare. La compensazione è altresì ammessa con gli importi dovuti a titolo di imposta per l'anno in corso o quello successivo.

ARTICOLO 15: RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE

Ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, si stabilisce quanto segue:

1. Per le aree divenute successivamente inedificabili, il rimborso spetta a condizione che, la dichiarazione di inedificabilità delle aree consegua da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

2. Si stabilisce il rimborso della maggior somma versata, tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e l'imposta dichiarata ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della stessa legge, quale area edificabile.

3. E' condizione indispensabile affinché il soggetto richiedente abbia diritto al rimborso di imposta che non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art.31, comma 10, della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate e che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

4. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato. Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dalla data dell'ultimo versamento.

ARTICOLO 16: IMPORTI MINIMI E INTERESSI

1. Gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti i versamenti volontari, non sono effettuati i rimborsi ed emessi gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sono i seguenti:

1. versamenti volontari: non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a € 2; se l'importo è superiore il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. L'importo minimo del versamento è da riferire all'intera annualità d'imposta;
2. rimborsi: non si fa luogo a rimborso se l'importo, comprensivo di imposta ed interessi, è uguale o inferiore a € 2 per ogni singola annualità d'imposta ;
3. avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio: non si fa luogo all'accertamento qualora l'ammontare dovuto è uguale o inferiore a € 10. Tale importo si intende comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi ed è riferito ad ogni singola annualità d'imposta.

Gli importi minimi sopra indicati non devono, in alcun caso, essere considerati come franchigia.

2. Gli interessi dovuti per l'imposta sono calcolati al tasso legale previsto dalla legge, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.